REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della [redacted] ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 223 del Ruolo Generale dell'anno 2015 promossa con ricorso depositato in data 5 marzo 2015 da

[redacted]

elettivamente domiciliati a Reggio Emilia, via [redacted] presso e nello studio dell'avv. [redacted] e rappresentati e difesi dagli avv. Cinzia Ganzerli e Domenico Naso come da procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTI

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Firmato Da: [redacted]

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

OMISSIS

Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e devono essere distratte a favore dei procuratori antistatari

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 223/2015 R.G., così provvede :

1) Condanna il MIUR in persona del ministro pro tempore a corrispondere a titolo di differenze retributive euro 1924,88 a [redacted], euro 1924,88 a [redacted], euro 1587,91 a [redacted], euro 1497,18 a [redacted], euro 1552,55 a [redacted], euro 1924,88 a [redacted], euro 1786,44 a [redacted] oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al saldo
2) Condanna il MIUR in persona del ministro pro tempore a rifondere le spese processuali ai ricorrenti che liquida previa compensazione di due terzi nella restante somma di euro 1500,00 da distrarsi a favore dei procuratori antistatari

Reggio Emilia, 4 ottobre 2016

Il Giudice

[redacted]

[redacted]